



ACCORDO
ai sensi dell'art. 56, comma 3, delle norme di attuazione
della Variante Generale al PRG.

Complesso sportivo "Arturo Collana" sito alla via
Ribera n. 2, quartiere Vomero - Arenella

tra

Regione Campania

e

Comune di Napoli

Napoli, 4 luglio 2017

Complesso sportivo “Arturo Collana” sito alla via Ribera n. 2, quartiere Vomero - Arenella. Convenzione ex art. 56, comma 3, delle norme di attuazione della Variante Generale al PRG.

Repertorio n.

Raccolta n.

TRA

1) **Comune di Napoli**, in persona del Sindaco Dott. Luigi de Magistris, domiciliato per la carica in Napoli, alla Piazza Municipio, palazzo San Giacomo, presso la casa comunale,

E

2) **Regione Campania**, in persona del Presidente On. Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica in Napoli Via S. Lucia n. 81, il quale dichiara di essere autorizzato alla stipula del presente atto

Premesso che

- la Regione Campania è proprietaria dell’impianto sportivo denominato Arturo Collana sito in Napoli alla via Ribera n. 2, quartiere Vomero – Arenella, censito al NCT al Fg. 128 particelle nn. 335, 340, 1013, 1011 , 343, 119, 120, 248, 347, 1014, 349 (parte).

- l’immobile ricade in zona B – *Agglomerati urbani di recente formazione*, sottozona Bb - *Espansione recente*– disciplinata dagli artt. 31 e 33 delle norme di attuazione della Variante Generale al Prg di Napoli approvata con DPGRC n.323 del 16.06.2004 (di seguito denominata Variante) ed è, inoltre, individuato dalla tav. 8 -*Specificazioni*- della Variante, per la sua maggiore estensione, come attrezzatura esistente “spazi pubblici” (ovvero destinata a “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” come da D.M. 1444/1968), e per la piccola parte restante, come attrezzatura esistente di “interesse comune”;

- il cespite è, pertanto, assoggettato alla disciplina di cui all’art. 56 delle norme di attuazione della Variante, rubricato *Attrezzature di quartiere*, il quale, ai commi 1 e 3 dispone:

“1. Per gli immobili destinati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi, siano essi attrezzature esistenti o reperite, di cui agli articoli 3 e 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e al titolo II punto 1.4 della L.R. 20 marzo 1982 n. 14, individuate nella tavola delle Specificazioni, sono consentiti gli interventi di cui al successivo comma 2;

“3. Le attrezzature di cui al comma 1 sono pubbliche o assoggettate ad uso pubblico. Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l'amministrazione comunale apposita convenzione che ne disciplini l'uso”;

- in forza della riportata disposizione, l'impianto è ricompreso tra le attrezzature che debbono soddisfare la dotazione minima di standard, ovvero di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, prescritta dal D.M. n.1444/1968, imponendone la destinazione ad uso pubblico;

- negli ultimi anni tale destinazione è stata assicurata da Regione Campania e Comune di Napoli attraverso la stipula, in data 9 aprile 2008, di un comodato d'uso gratuito in favore del Comune che ne ha assunto la gestione diretta;

- alla scadenza del comodato, la Regione, ai fini dell'affidamento della gestione dell'impianto a soggetti privati, ha chiesto la restituzione del cespite ed il Comune, nel gennaio scorso, ha ultimato le operazioni di riconsegna;

- con Delibera n. 281 del 23/05/2017 Giunta Regionale ha disposto di dare in concessione all'Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019, a titolo temporaneo, l'impianto sportivo Stadio A. Collana al fine di realizzare i lavori di messa in sicurezza dello stesso, in vista della riapertura dell'impianto alla collettività nonché per la rifunzionalizzazione in vista dello svolgimento delle Universiadi 2019;

- il venir meno della gestione diretta del Comune, ai fini dell'osservanza della disciplina urbanistica rende opportuna la stipula della convenzione prevista dal citato art. 56, comma 3, volta a garantire la destinazione ad uso pubblico dell'attrezzatura sportiva secondo principi di leale collaborazione istituzionale;

- a tanto la Regione Campania ed il Comune di Napoli intendono provvedere con il presente atto, anche in previsione dell'eventuale affidamento della gestione dell'impianto a terzi i quali saranno tenuti, in veste di aventi causa dalla Regione, all'osservanza delle relative prescrizioni.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 **(Valore della Premessa)**

1. La premessa ha natura pattizia e costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 2 **(Assoggettamento ad uso pubblico)**

1. La Regione Campania e il Comune di Napoli convengono, con il presente atto, le modalità di assoggettamento ad uso pubblico dell'impianto sportivo "A. Collana", incluso tra gli spazi pubblici dalla tav. 8 – *Specificazioni* - della Variante Generale al PRG, destinandolo a "spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport", in conformità al DM 1444/1968.

2. Le parti, ai fini della definizione dei contenuti del predetto assoggettamento, convengono che esso determina l'assunzione dei seguenti obblighi a carico del proprietario del cespite e di chi ne assuma la gestione:

A) obbligo di riservare, a titolo gratuito una percentuale (20%) del numero di iscritti alle attività sportive, a favore di ragazzi di età inferiore a 16 anni residenti nel territorio della Municipalità Arenella – Vomero ed appartenenti alle cd. fasce deboli, dando priorità ai nuclei familiari con maggior numero di figli minori e, prediligendo, a parità di reddito e di figli minori, l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Per fasce deboli si intendono i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, somma da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo, NIC;

B) obbligo di riservare, indipendentemente dal limite di cui sopra, e a titolo gratuito, l'utilizzo della struttura a favore di persone diversamente abili;

C) obbligo di stipulare accordi con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici delle scuole dell'obbligo della Municipalità che ne facciano richiesta, aventi ad oggetto l'utilizzo dell'impianto sportivo e dei servizi annessi, a titolo gratuito, per le attività scolastiche sportive;

D) obbligo di praticare durante tutto l'anno, negli orari di apertura dell'impianto sportivo e fino alle ore 19.00, tariffe agevolate da concordare con l'Amministrazione, per le iscrizioni ai corsi o alle attività di nuoto libero a favore di tutti i ragazzi fino ai sedici anni di età, residenti nella Municipalità;

E) obbligo di organizzare annualmente, di concerto con l'Amministrazione, attività sportive a tariffe agevolate nelle ore antimeridiane nei mesi di luglio e agosto (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione estiva);

F) obbligo, da parte del gestore dell'impianto, di dotarsi di un disciplinare per l'utilizzo

della struttura, previamente concordato con la Regione e il Comune, che faccia applicazione dei principi di imparzialità, non discriminazione ed uguaglianza nell'accesso e nell'utilizzo dell'impianto, e che, ove possibile, prediliga la gestione del cespite come servizio a domanda individuale, vietando la concessione in esclusiva di parti dell'impianto;

G) obbligo, da parte del gestore dell'impianto, di esporre in luogo ben visibile idoneo cartello riportante l'uso pubblico e le tariffe;

4. L'impianto, inoltre, su iniziativa della competente Municipalità e d'intesa con il proprietario dell'impianto e con il gestore, potrà ospitare manifestazioni ed eventi di interesse pubblico.

Articolo 3

(Individuazione dell'area assoggettata ad uso pubblico, obbligo di estensione soggettiva del vincolo obbligatorio e trascrizione della convenzione)

1. L'area con destinazione pubblica oggetto della presente convenzione presenta una superficie di mq. 41.211 ed è riportata nella tavola 01 che si allega. In catasto l'area interessata è individuata al NCT al Fg. 128, particelle:

particella n. 335, superficie catastale mq. 24.770;

particella n. 340, superficie catastale mq. 1.550,

particella n. 1013, superficie catastale mq. 68,

particella n. 1011, superficie catastale mq. 1.458,

particella n. 343, superficie catastale mq. 1.505,

particella n. 119, superficie catastale mq. 250,

particella n. 120, superficie catastale mq. 410,

particella n. 248, superficie catastale mq. 330,

particella n. 347, superficie catastale mq. 125,

particella n. 349, parte, superficie catastale mq. 2.885,

particella 1014, superficie catastale mq. 93

per una superficie catastale totale complessiva di mq. 33.444.

2. Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di provvedere alla trascrizione della presente convenzione presso la Conservatoria del Registro Immobiliare.

3. La Regione, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'attrezzatura sportiva,

obbliga a far assumere anche al soggetto concessionario/assegnatario ovvero affidatario gli obblighi di cui al presente atto.

Articolo 4 **(Responsabili dell'attuazione della convenzione – Vigilanza)**

1. Ai fini della completa attuazione della presente convenzione, le Parti individuano i rispettivi Responsabili per l'attuazione della convenzione.

2. I responsabili dell'attuazione della convenzione verificano, d'intesa, il rispetto di tutto quanto stabilito nel presente atto, espletando compiti di vigilanza e controllo – anche sul gestore/concessionario/assegnatario/affidatario- come di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, individuati.

I responsabili dell'attuazione della convenzione dovranno:

- a) verificare il rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione;
- b) concordare l'adozione degli atti previsti dalla presente convenzione, se del caso svolgendo la relativa attività propositiva e compulsiva;
- c) in caso di inosservanza degli obblighi di uso pubblico da parte del gestore/concessionario/assegnatario/affidatario dell'impianto, trasmettere gli atti ai competenti Servizi comunali per l'applicazione delle sanzioni, anche edilizie, previste per destinazioni d'uso non conformi allo strumento urbanistico, oltre che per l'applicazione della penale (la quale, fatto salvo il maggior danno, resta convenzionalmente stabilita in euro 500,00 per ogni giorno di uso difforme) nonché alla DG Demanio e Patrimonio della Regione Campania, al fine delle competenti valutazioni e determinazioni in ordine alla concessione/assegnazione/affidamento in atto;

3. In caso di ravvisata inosservanza della presente Convenzione da parte della Regione Campania, il responsabile dell'attuazione della convenzione del Comune di Napoli

procederà a formale contestazione nei confronti della Regione medesima e, all'esito di contraddittorio con i competenti uffici regionali e con il responsabile dell'attuazione della Regione, proporrà, se del caso, ai servizi comunali i provvedimenti di competenza.

4. La vigilanza effettuata dal Comune di Napoli non esclude o riduce la responsabilità della Regione e dei suoi aventi causa o concessionari.

Articolo 5
(Durata)

1. La presente convenzione ha durata di quindici anni dalla sottoscrizione, con facoltà di proroga o rinnovo alla scadenza.

Articolo 6
(Controversie)

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nella interpretazione e nella attuazione della presente Convenzione verrà demandata alla magistratura competente, restando espressamente escluso il ricorso a procedure arbitrali.

Articolo 7
(Oneri inerenti alla Convenzione)

1. Tutte le spese, tasse, imposte e oneri inerenti e consequenziali alla presente convenzione comprensive di registrazione, trascrizione ed ogni altra spesa accessoria saranno carico del Comune di Napoli.

Per la Regione Campania
Il Presidente
Vincenzo De Luca

Per il Comune di Napoli
Il Sindaco
Luigi de Magistris
